

C.S.E.N.

REGOLAMENTO ORGANICO ARTI MARZIALI

Premessa

In base all'articolo 16 dello Statuto nazionale comma (p – q – r) la Direzione Nazionale emana il seguente Regolamento organico per il settore delle Arti marziali valevole dall'1 Gennaio 2005.

Il C.S.E.N., è una Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio Nazionale e nei paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini. (Art. 1 Statuto Nazionale).

Il C.S.E.N. per il proseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all' art. 1:

- Organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i componenti organi e Federazioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e privati.
- Cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per "operatori" dello sport. (Art. 2 Statuto Nazionale).

Il C.S.E.N. stabilisce, con regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività. (Art. 3 Statuto Nazionale)

Possono fare parte dell'Ente:

1. Le persone fisiche, italiane e straniere che:
 - a) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato sovrano;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive (art. 5 Statuto Nazionale).

Il Presidente Provinciale

Ove necessario, nomina e revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi pubblici e privati locali; nomina e revoca i responsabili tecnici provinciali di settore previa intesa con il Responsabile nazionale corrispondente (art. 30 Statuto Nazionale).

Il Presidente Regionale

Ove necessario, nomina e revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi pubblici o privati, a livello regionale e nomina o revoca i responsabili tecnici regionali di settore previa intesa con il responsabile nazionale corrispondente (art. 35 Statuto Nazionale).

CAPITOLO 1

LE SOCIETA' SPORTIVE

Possono essere affiliate al CSEN a condizione che le loro domande siano accolte dalla Direzione Nazionale del CSEN e che:

- A) siano disciplinate da uno statuto ispirato a principi di reale democrazia, regolarmente registrato presso l' Agenzia delle Entrate;
- B) non abbiano finalità di lucro;
- C) si avvalgano dell'opera di un insegnante tecnico qualificato dall'Ente o dalla Federazione sportiva nazionale di competenza.

CAPITOLO 2

I TESSERATI

Possono essere tesserati:

- A) i Dirigenti
- B) i Tecnici
- C) gli Atleti
- D) gli Ufficiali di gara
- E) i sostenitori

Il tesseramento ha durata di un anno dal momento dell'iscrizione e da diritto all'assicurazione contro gli infortuni sportivi secondo le norme emanate dall'assicurazione.

CAPITOLO 3

STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA

La struttura tecnico organizzativa dell'Ente è sotto la responsabilità completa del Presidente Nazionale che nomina i Responsabili nazionali di settore:

1. PRESIDENTE NAZIONALE
2. COORDINATORE NAZIONALE DI SETTORE
3. RESPONSABILE SEGRETERIA NAZIONALE
4. RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI
5. COMMISSIONI TECNICHE DI STILE
6. COMITATI PERIFERICI
7. COMMISSIONI TECNICHE REGIONALI

1. **IL PRESIDENTE NAZIONALE**: coordina e presiede il settore

Il Presidente Nazionale nomina i coordinatori nazionali responsabili della Segreteria nazionale delle arti marziali e i vari responsabili tecnici Nazionali, ratifica i diplomi di grado e qualifica. Revoca se necessario gli incarichi tecnici.

Stipula accordi e convenzioni con federazioni o enti. Si avvale della consulenza di esperti del settore.

2. **COORDINATORE NAZIONALE DI SETTORE**

Il Coordinatore Nazionale propone le iniziative e le direttive del settore, organizza gli eventi a carattere nazionale, propone i responsabili tecnici nazionali, ratifica le cariche regionali, revoca ove necessario le cariche tecniche regionali, controlla le domande di qualifica e grado. Risponde al Presidente Nazionale.

3. **IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE**

Il Responsabile della Segreteria Nazionale registra le richieste di grado e qualifica sull'Albo nazionale; registra sull'Albo nazionale i tesserini tecnici; coordina la parte logistica di tutti i settori e i calendari; riferisce ai coordinatori le richieste che provengono dai periferici. Il Responsabile della Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni. Risponde al Presidente Nazionale.

4. **RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI**

Il Responsabile tecnico nazionale presiede le commissioni tecniche aggiorna i tecnici nazionali, cura corsi di aggiornamento, presiede il settore ufficiali di gara, lavora in stretta collaborazione con il coordinatore nazionale, individua i referenti regionali e li propone al Coordinatore nazionale. Presiede le commissioni nazionali di stile e propone i programmi tecnici. Presiede le commissioni nazionali di esame o nomina suoi sostituti. Le commissioni nazionali di esame si devono riunire almeno una volta all'anno in occasione degli stage nazionali.

5. **COMMISSIONI TECNICHE DI STILE**

Le Commissioni tecniche di stile, vengono nominate dal Coordinatore nazionale, su segnalazione del responsabile nazionale di settore. Il compito dei commissari tecnici di stile è quello di

regolamentare i programmi tecnici; la commissione tecnica si riunisce almeno una volta all'anno o durante gli stage nazionale o altrove. I commissari nazionali fanno automaticamente parte della Commissione nazionale d'esame.

6. COMITATI PERIFERICI

Sono Comitati periferici i presidenti provinciali e regionali del CSEN che presiedono l'attività dell'Ente. Come stabilisce l'articolo 30 dello Statuto nazionale, ove necessario, nomina o revoca i responsabili tecnici provinciali di settore previa intesa con il Responsabile nazionale corrispondente. Il Presidente provinciale rappresenta anche legalmente l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale, per cui deve essere sempre a conoscenza dell'attività che si svolge nella propria provincia. Il Presidente provinciale presiede all'istituzione di corsi di aggiornamento tecnico di formazione di ufficiali di gara ecc.

7. COMMISSIONI TECNICHE REGIONALI

Le Commissioni tecniche regionali hanno il compito di curare i corsi di aggiornamento la riuscita tecnica delle manifestazioni a carattere provinciale o regionale o interregionale degli stage tecnici e dei corsi per ufficiali di gara. La Commissione tecnica regionale deve formare ufficiali di gara tecnici ed altro per operare in modo autonomo a livello regionale. Le Commissioni tecniche regionali sono nominate dal presidente regionale in coordinazione con i vertici nazionali di settore.

CAPITOLO 4

GRADI E QUALIFICHE

Il CSEN come da regolamento "Nuova disciplina dei rapporti tra CONI e gli Enti di Promozione Sportiva" al titolo art. 2, lettera B, gli enti possono formare i propri tecnici in tutta autonomia, solo nel caso si desideri acquisire la qualifica in campo federale i corsi di formazione vanno realizzati d'intesa con le Federazioni. Per cui stando alle vigenti regolamentazioni è da stabilire che:

- Nel sistema giuridico italiano la professione di tecnico sportivo in genere non è tra quelle per cui il servizio è indispensabile l'iscrizione ad albo professionale
- Un tecnico federale (federazione riconosciuta dal CONI) ha la stessa valenza giuridica di un tecnico degli Enti di Promozione Sportiva, quindi possono entrambe operare liberamente nei loro settori
- Le competenze sugli impianti sportivi sono state trasferite alle regioni le quali hanno (in parte) legiferato anche sulle qualifiche necessarie per operare all'interno dei medesimi. Bisogna quindi rifarsi alla legge regionale vigente sul territorio. In linea di massima hanno preso in considerazione i diplomati ISEF, i laureati in Scienze motorie e i tecnici Federali e degli Enti di Promozione sportiva.

Tenendo conto delle caratteristiche di un Ente di Promozione, in cui la varietà delle associazioni e la diversità di stile che si verifica in diverse discipline di Arti marziali, si conviene che i programmi nazionali ammessi all'esame sono:

- il programma nazionale CSEN;
- il programma delle federazioni riconosciute dal CONI
- qualunque altro programma accettato dalla commissione.

Le commissioni tecniche regionali possono formare allenatori e istruttori, previo un corso di almeno 30 ore in cui vengano trattati argomenti psicologici, pedagogici, fiscali, norme di pronto soccorso, norme igieniche e ovviamente, conoscenza del corpo umano. Gli argomenti trattati devono essere spiegati da personale qualificato. Al termine del corso la commissione regionale può rilasciare il tesserino tecnico ed il diploma nazionale tramite la segreteria nazionale arti

marziali. Dal 4° al 5° dan e la qualifica di Maestro può essere richiesta solo alla commissione nazionale d'esame che si riunisce in occasione degli stage nazionali o altro. I dan superiori possono essere conferiti solo dalle commissioni nazionali con l'approvazione del Presidente Nazionale.

CAPITOLO 5

Per quanto riguarda il settore karate che rappresenta il comparto di punta nell'ambito delle Arti marziali dell'Ente a fianco della struttura già consolidata che presiede all'organizzazione delle manifestazioni nazionali così come gli stages nazionali, che esegue il regolamento mondiale WKF vicino alla federazione ufficiale del CONI (FIJLKAM) viene istituita la commissione nazionale del karate tradizionale questo per rispondere alla esigenza di dare cittadinanza ad una serie di associazioni o gruppi, che non si riconoscono nella versione moderna ed eccessivamente agonistica del karate competitivo, ma che intendono proseguire un loro percorso più e più ossequioso della tradizione giapponese. Il filone tradizionale costituirà un circuito autonomo ed indipendente dalla struttura ufficiale e non interferirà in nessun modo con essa, con i suoi ritmi e programmi.

CAPITOLO 6

REGOLAMENTO TECNICO SETTORE KARATE

L'età minima per conferire il grado di cintura nera:

- I dan –	14 anni compiuti
- II dan –	2 anni di permanenza dal primo
- III dan -	3 anni di permanenza dal secondo
- IV dan -	4 anni di permanenza dal terzo
- V dan -	5 anni di permanenza dal quarto
- VI dan -	6 anni di permanenza dal quinto

I passaggi grado fino al III dan possono essere conferiti al livello regionale dal IV al VI solo dalla commissione tecnica nazionale o dal Presidente, per i dan superiori solo dal Presidente Nazionale in accordo con il coordinatore nazionale ed il responsabile nazionale.

Prove ammesse per esame di dan

- PROVA DI KYHON (vedi programma di stile) il **parametro di valutazione:**
..... postura, kime, equilibrio, tecnica
- PROVA DI KATA (il kata eseguito sarà quello richiesto dal programma più uno a scelta dalla commissione). **Parametro di valutazione:** tecnica, potenza, ritmo, kime, atteggiamento mentale o espressività.
- PROVA DI KUMITE (il candidato esprime in un combattimento leggero il proprio bagaglio tecnico). **Parametro di valutazione:** esecuzione delle tecniche, varietà delle tecniche, coordinazione nei movimenti, strategia del combattimento.
- PROVA DI CULTURA GENERALE. Richiesta per la qualifica di istruttore, maestro e dal V dan in su. Presentare la tesina scritta con i seguenti argomenti: sport e carichi di lavoro nelle diverse fasce di età, metodologia dell'allenamento, apparato locomotore.

FORMAZIONE TECNICI

ALLENATORE

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

- A) Cintura marrone I kyu
- B) 18 anni compiuti
- C) Cittadinanza di uno stato sovrano
- D) Non aver riportato condanne penali superiori ad un anno (vedi art. 5 dello statuto nazionale)
- E) Non aver subito sanzioni a seguito dell'utilizzo di sostanze che alterino le normali prestazioni fisiche.

Corso a carattere regionale a cura o della commissione regionale o dei comitati periferici del CSEN.

Durata almeno 30 ore. Vedi a seguire corso completo standard.

ISTRUTTORE

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

- A) Qualifica di allenatore
- B) Cintura nera II Dan
- C) Due anni praticati come da allenatore

Corso a carattere regionale a cura o della commissione regionale o dei Comitati periferici del CSEN contenuti da trattare: regolamenti e verbali di gara, traumatologia, psicologia applicata, diritto sportivo, pianificazione e programmazione attività preagonistica. Durata q.b.

MAESTRO

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

- A) Qualifica di istruttore
- B) Cintura nera IV Dan
- C) 3 anni praticati come istruttore
- D) 40 anni compiuti

Esame a carattere nazionale in sede di stage nazionale o dove la commissione nazionale si riunisca, richiesta tesina scritta o orale su metodologia di allenamento o nozioni di storia del karate, nozioni di arbitraggio, strategia e tattica del kumite, regolamenti, traumatologia e diritto sportivo, il candidato deve dimostrare una eccellente postura nell'esecuzione delle tecniche e una buona dialettica nel descrivere le stesse.